

IL GIUDICE SPORTIVO

della **Federazione Italiana Pesistica**

Avvocato Alessandro Gioia

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti del:

Dott. Fabio Silvestri

nel procedimento disciplinare R.G. n. 72

A seguito della segnalazione pervenuta in data 02/01/2014 alla Segreteria Generale, secondo la quale il Dott. Silvestri Fabio, tesserato Fipe quale Arbitro Internazionale, avrebbe emesso in data 24/10/2013 certificato medico sportivo allegato in favore dell'atleta di calcio Martelli Michel, utilizzando il timbro recante la seguente dicitura: " FIPCF-CR LAZIO COMMISSIONE MEDICA Dr. Silvestri Fabio 0711014058436197", la Procura Federale avviava un'indagine nei confronti del medico, atteso che non esiste alcuna Commissione Medica Federale così nominata.

La Procura acquisiva la corrispondenza intercorsa fra la FIPE e la Guardia di Finanza di Colferro relativa ad altra attività dell'incolpato concretizzata in visite medico-sportive eseguite con certificato medico con lo stesso timbro con codice: 107300149801570 e che tale condotta ha esitato un Decreto Penale di condanna.

In data 27/01/2014 questo Giudice ai sensi dell'art 23 R.F.G.S. disponeva la sospensione cautelare da ogni attività federale dell'incolpato fino al 22/03/2014.

L'incolpato si autosospendeva a tempo indefinito dall'attività Federale.

In data 01/04/2014 l'incolpato inviava alla FIPE uno scritto difensivo con cui dichiarava che i codici scritti sui timbri sono quelli della Partita Iva e del numero d'iscrizione all'Albo dei Medici e che tali timbri sono stati in passato già utilizzati senza mai essere stati contestati, comunque lo stesso negava di aver avuto una condotta lesiva dei principi di lealtà e delle norme federali.


Esperita l'istruttoria la Procura Federale rinviava il rubricato a questo Giudice Sportivo ritenendolo responsabile di condotta lesiva dei principi di lealtà e correttezza, formulando richiesta di condanna alla Radiazione.

All'udienza di discussione del 14/05/2014 era presente solo l'Avv. Cristina Varano Procuratore Federale, infatti l'incolpato aveva inviato in pari data un fax con cui comunicava che per impegni professionali non avrebbe partecipato all'udienza.

Il Procuratore Federale insisteva nell'accoglimento delle richieste formulate nel capo d'imputazione.

Il Giudice Sportivo si riservava.

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva, espone i seguenti



Motivi della Decisione

Dall'istruttoria emerge icto oculi la responsabilità dell'incolpato per la grave condotta avuta nell'esercizio della sua attività.

Infatti il Dott. Fabio Silvestri ha violato l' art.1, comma 1 e 5, e l'art 10 comma 1 dello Statuto, nonché l'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI avendo emesso un certificato in favore del calciatore Martelli Michael utilizzando un timbro di una commissione inesistente e relativa ad un vecchio organo della FIPCF oggi inesistente.

Così facendo l'incolpato ha ingenerato nei confronti dell'atleta e nei confronti dell'ente a cui è stato presentato il certificato il falso presupposto di averlo firmato nella qualità di medico membro dell'inesistente " FIPCF-C.R. Lazio Commissione Medica ", volendo attribuire al certificato una maggiore importanza e fede. Tale condotta si palesa incontrovertibilmente lesiva delle norme sopra indicate e dei Principi sportivi di lealtà e probità.

La condotta posta in essere dall'incolpato e provata sia documentalmente che per ammissione dello stesso è gravissima e merita l'applicazione della sanzione più pesante dell'Ordinamento Federale.

Infatti la condotta dell'incolpato mina ed interrompe irrimediabilmente il rapporto fiduciario fra lo stesso e la Federazione che non può più tollerarlo quale tesserato.

Pertanto è necessario che il vincolo sia interrotto sine die.


P.Q.M.

Il Giudice Sportivo dato atto condanna il Dott. Fabio Silvestri alla sanzione della radiazione dalla FIPE.

Roma, 14/04/2014

Il Giudice Sportivo

Avv Alessandro Gioia



**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

